

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5470 del 19/10/2023
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "SOCIETÀ AGRICOLA FAVA DINO, LINO E FIGLI S.S." - Poviglio.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5659 del 19/10/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.40782/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "SOCIETÀ AGRICOLA FAVA DINO, LINO E FIGLI S.S." – Poviglio.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"SOCIETÀ AGRICOLA FAVA DINO, LINO E FIGLI S.S."** avente sede legale in comune di Castelnovo di Sotto – Via Alberici n.40 - provincia di Reggio Emilia e stabilimento in comune di **Poviglio – Via Tollara n. 6** - provincia di Reggio Emilia, concernente l'attività di allevamento bovine da latte e coltivazione del fondo acquisita agli atti di ARPAE con PG/196011 del 29/11/2022;

Preso atto pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che la domanda, relativamente alla matrice scarichi, è stata presentata per un unico punto di scarico S1 in corpo idrico superficiale a cui confluiscono le acque reflue domestiche dello spogliatoio annesso alla stalla e di un fabbricato ad uso abitativo, suddiviso in tre unità, nell'area del centro aziendale;

Richiamato che la Ditta è in possesso di una Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N.29083 del 09/06/2022, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017, come da applicativo regionale Gestione Effluenti;

Acquisito il nulla osta del Comune di Poviglio in data 04/09/2023 al PG/149794, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali;

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – sede di Novellara con atto PG/112304 del 27/06/2023;

Acquisito, al prot. di Arpae PG/158396 del 19/09/2023, il parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale ai sensi della L.R. 04/2007 relativamente allo scarico di acque reflue domestiche in fosso di bonifica;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122".
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**SOCIETÀ AGRICOLA FAVA DINO, LINO E FIGLI S.S.**" ubicato nel comune di **Poviglio – Via Tollara n. 6** - provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 – Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.;

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

La ditta **“SOCIETÀ AGRICOLA FAVA DINO, LINO E FIGLI S.S.”** presso il sito di Via Tollara n. 6 nel comune di Poviglio svolge l’attività di allevamento di capi da rimonta bovini da latte e coltivazione del fondo. Il centro aziendale è a servizio dell’allevamento zootecnico, sempre a nome della Ditta “Società agricola Fava Dino, Lino e figli ss”, di via Alberici n.40 nel comune di Castelnovo di Sotto, in cui è svolta l’attività di mungitura.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico S1 in corpo idrico superficiale costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalle cucine del fabbricato ad uso abitativo, suddiviso in tre unità, nell’area del centro aziendale, e dallo spogliatoio annesso alla stalla bovina.

La potenzialità massima dell’insediamento di cui sopra, a servizio degli addetti, è di 16 AE così suddivisi:

- appartamento n. 1: 12 AE;
- appartamento n. 2: 2 AE;
- appartamento n. 3: 2 AE.

Per il trattamento delle acque reflue domestiche è previsto un impianto costituito da:

- due pozzetti degrassatori, uno a servizio della rete che raccoglie le acque reflue derivanti dai servizi igienici e dalle cucine delle abitazioni con volume di 1000 l e l’altro a servizio dello spogliatoio annesso alla stalla bovina con volume di 280 l;
- fossa Imhoff con volume di 1250 l (comparto sedimentazione) e 4100 l (comparto fanghi);
- filtro batterico aerobico a fanghi attivi con volume di 2,3 m³;
- pozzetto di prelievo ed ispezione.

Lo scarico è di tipo discontinuo.

Il corpo idrico recettore delle acque di scarico è il fosso che corre parallelo a Via Tollara di competenza del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.

La fonte di approvvigionamento idrico è sia l’acquedotto per le acque ad uso potabile sia un pozzo le cui acque sono utilizzate per il ciclo produttivo aziendale (abbeveraggio animali, lavaggi ecc..).

Nella documentazione presentata è riportato che le acque meteoriche delle coperture e quelle ricadenti sulle aree cortilive esterne impermeabilizzate non sono soggette alla disciplina della DGR 286/2005 poiché dette aree sono adibite esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli a servizio delle maestranze o dei clienti ovvero al transito degli automezzi per le normali operazioni di carico e scarico e non sono utilizzate come zone di deposito. Tali acque meteoriche sono disperse al suolo.

La planimetria di riferimento è la Tavola 2 denominata “Planimetria Individuazione Punto di Scarico” del 14/11/2022, allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni:

1. Nella realizzazione dell’impianto di trattamento, dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali e i contenuti delle relazioni tecniche presentate, nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali previste dalla Tabella A e secondo i criteri fissati nella tabella B della Delibera n. 1053/2003.

2. L'installazione dell'impianto di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, deve essere verificata da tecnico abilitato, tramite opportune verifiche, la funzionalità di equalizzazione del manufatto di carico dell'impianto e deve essere trasmessa relazione di verifica attestante idonea funzionalità ad Arpae e al Comune. In caso di mancata funzionalità di equalizzazione, entro il medesimo termine, dovrà essere presentata domanda di modifica di AUA per l'implementazione dell'impianto con la realizzazione di vasca di equalizzazione.
4. Il pozzetto di carico dell'impianto (fossa Imhoff) dovrà avere anche valenza di equalizzatore al fine di rendere costante la portata in entrata all'impianto, garantendo tale funzionalità nel tempo. Se ciò non sarà possibile si dovrà procedere alla realizzazione di un'apposita vasca di equalizzazione.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
6. Il pozzetto di ispezione a valle delle impianto di trattamento, assunto per il controllo dello scarico delle acque reflue domestiche, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
7. Le reti fognarie delle acque meteoriche e delle acque reflue domestiche devono essere completamente separate. È ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purché non vi sia promiscuità tra le due reti. Le aree di cortile dovranno essere pertanto scoperte o in materiale permeabile.
8. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo all'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata.
9. Degli interventi di cui al punto 7 dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
10. Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti al fine di evitare eventuali avarie del depuratore come ad esempio segnalatori acustici/visivi di guasto.
11. I rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa. La relativa documentazione dovrà essere conservata e tenuta a disposizione degli organi di controllo.
12. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 2 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 3/2017 e s.m.i.

L'attività aziendale consiste in allevamento di bovini da latte.

Il centro aziendale, oggetto dei titoli ambientali della presente AUA, è a servizio dell'allevamento zootecnico di via Alberici n.40, nel comune di Castelnovo di Sotto, in cui è svolta l'attività di mungitura. I bovini infatti nascono nell'allevamento di via Alberici e all'età di 6 mesi sono spostati nell'allevamento di via Tollara dove sono allevati per poi essere nuovamente spostati al momento del parto in via Alberici.

La Ditta è in possesso della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento N.29083 del 09/06/2022 che prende in considerazione entrambe gli allevamenti, quello in via Tollara e quello in via Alberici per un totale di 570 capi, di cui 170 vacche in rimonta sono riferite all'allevamento oggetto della presente autorizzazione.

Prescrizioni

- 1 La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 3/2017;
- 2 La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento;
- 3 Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale Gestione Effluenti;
- 4 Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla valutazione di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da Tecnico abilitato in Acustica ambientale emerge che presso l'area analizzata sussiste il rispetto dei limiti assoluti diurno e notturno di immissione fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997. Inoltre presso i ricettori abitativi adiacenti sono rispettati i limiti differenziali diurno e notturno fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997. Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali presentate, l'attività in oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.